

DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 7 del 31.03.2015

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni. Approvazione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il “*Piano Cottarelli*”, approvato nel mese di agosto 2014, con il quale il Legislatore ha previsto la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000,

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità per il 2015 (legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute*”, che possa produrre risultati già nell’anno 2015;

RICHIAMATA, pertanto, la Legge 190/2014 e precisamente:

- *Comma 611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società' di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

- *Comma 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale*

dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

- Comma 613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria.

- Comma 614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 novembre 2012, con la quale si è deliberato lo scioglimento anticipato della società partecipata Gescom Monte Antelao S.r.l., ora nella fase finale della liquidazione:

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30 settembre 2013, con la quale si è provveduto:

- ad una ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di San Vito di Cadore, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge n. 244/2007;
- ad una valutazione dell'andamento economico finanziario delle società partecipate;
- alla definizione di indirizzi programmatici da impartire alle società partecipate;

PRECISATO, altresì, che:

- al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 1, commi da 611 a 614, della legge di stabilità 2015, è stato richiesto alle Società partecipate di fornire i dati necessari al fine di poter validamente predisporre il piano e la relativa relazione tecnica;
- per le società "Bim Belluno Infrastrutture S.p.a." e "Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a." il Centro Studi Bellunese ha fornito, per il tramite delle suddette Società, le schede tecniche da allegare al piano;

RITENUTO di condividere il contenuto delle schede tecniche di cui sopra e di allegarle al Piano di razionalizzazione oggetto del presente decreto, il quale, unitamente alle schede, viene approvato con il presente provvedimento, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (all. sub A);

CONSIDERATO che le partecipazioni societarie dirette del Comune di San Vito di Cadore sono costituite da:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAGIONE SOCIALE	LOCALIZZAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA
Bim Belluno Infrastrutture s.p.a.	Via T. Vecellio 27-29 Belluno	Società per azioni	1,33%

Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a	Via T. Vecellio 27-29 Belluno	Società per azioni	1,33%
Gestione Servizi Monte Antelao Srl	Corso Italia 43 – San Vito di Cadore	Società a responsabilità limitata	a 95%
Scoter Srl	Corso Italia 23 – San Vito di Cadore	Società a responsabilità limitata	a 96,67%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

PARTECIPAZIONI INDIRETTE			
RAGIONE SOCIALE	LOCALIZZAZIONE	FORMA GIURIDICA	DETENUTA ATTRAVERSO
Ascotrade s.p.a	Via Verizzo 103 Pieve di Soligo (TV)	Società per azioni	Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.
Energie Comuni s.r.l.	Via T. Vecellio 27-29 Belluno	Società a responsabilità limitata	Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.
Renaz S.r.l.	Passo Pordoi 132 Livinallongo Del Col Di Lana	Società a responsabilità limitata	Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.
Valmontina S.r.l.	Via XXX Aprile 15 Belluno	Società a responsabilità limitata	Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.
La Dolomiti ambiente s.p.a.	Loc. Maserot Santa Giustina (BL)	Società per azioni	Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.
Seven Center s.r.l.	Via Verizzo 1030 Pieve di Soligo (TV)	Società a responsabilità limitata	Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.
Società informatica territoriale s.r.l.	Via Masi Simonetti 20 Belluno	Società a responsabilità limitata	Bim Belluno Infrastrutture S.p.a e Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.
Viveracqua S.C.A R.L.	Lgd Galtarossa 8 Verona	Società consortile	Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.

DATO ATTO che il Piano:

- prevede il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Vito di Cadore, sia dirette che indirette, di seguito riassuntivamente riportate:

- **Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.:** sia in via diretta sia mediante le partecipazioni attivate, la società risulta funzionale all'assolvimento di attività direttamente inerenti all'azione dell'ente.

In tali termini, Bim Infrastrutture spa si configura come società a capitale pubblico totalitario ed incedibile la quale vincola pertanto la sua odierna operatività alla duplice sussistenza di entrambi presupposti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000. Pertanto, un eventuale venire meno della partecipazione, si porrebbe in aperto contrasto con la norma sopra richiamata, comportandone una compromissione irreversibile con il conseguente depotenziamento dello stesso valore delle dotazioni patrimoniali di riferimento;

- **Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.:** la società risulta affidataria, in via diretta, della gestione del servizio idrico integrato sulla base di specifica deliberazione della competente A.A.T.O. "Alto Veneto". L'affidamento in via diretta è in linea non solo con la giurisprudenza interna e comunitaria, nella specifica scheda tecnica dettagliatamente riportata e che qui si richiama, ma altresì con il vigente art. 149 bis del T.U. dell'Ambiente (così come modificato dal comma 615, della Legge 190 del 23 dicembre 2014), il quale in ordine alla disciplina dettata in materia di gestione del servizio idrico, stabilisce che "l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

- prende atto del percorso di liquidazione relativo alla Gestione Servizi Monte Antelao Srl, giunto ormai alla sua fase finale;

- relativamente alla propria quota di partecipazione, pari al 96,69% della Società Impianti Scoter Srl, prende atto del terzo esperimento di procedura aperta (asta pubblica), il cui termine è di prossima scadenza, prevedendo di proseguire nell'attività di alienazione della partecipazione societaria, nel rispetto del Regolamento per la alienazione dei beni immobili, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, n. 47 del 13 ottobre 2014 e, nell'ipotesi di ulteriore esito negativo, la dismissione della partecipazione societaria mediante messa in liquidazione della società;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm. e ii;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

DECRETA

1) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della Legge 190 /2014, il piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di San Vito di Cadore, corredato da apposita relazione tecnica, il quale è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. sub A);

2) **DI DARE ATTO** che il Piano di razionalizzazione:

- prevede il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette e indirette possedute dal Comune di San Vito di Cadore per le ragioni in esso espresse, di seguito sinteticamente riportate:

- **Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.:** sia in via diretta sia mediante le partecipazioni attivate, la società risulta funzionale all'assolvimento di attività direttamente inerenti all'azione dell'ente.

In tali termini, Bim Infrastrutture spa si configura come società a capitale pubblico totalitario ed incedibile la quale vincola pertanto la sua odierna operatività alla duplice sussistenza di entrambi presupposti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000. Pertanto, un eventuale venire meno della partecipazione, si porrebbe in aperto contrasto con la norma sopra richiamata, comportandone una compromissione irreversibile con il conseguente depotenziamento dello stesso valore delle dotazioni patrimoniali di riferimento;

- Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.: *la società risulta affidataria, in via diretta, della gestione del servizio idrico integrato sulla base di specifica deliberazione della competente A.A.T.O. "Alto Veneto". L'affidamento in via diretta è in linea non solo con la giurisprudenza interna e comunitaria, nella specifica scheda tecnica dettagliatamente riportata e che qui si richiama, ma altresì con il vigente art. 149 bis del T.U. dell'Ambiente (così come modificato dal comma 615, della Legge 190 del 23 dicembre 2014), il quale in ordine alla disciplina dettata in materia di gestione del servizio idrico, stabilisce che "l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;*

- prende atto del percorso di liquidazione relativo alla Gestione Servizi Monte Antelao Srl, giunto ormai alla sua fase finale;

- relativamente alla propria quota di partecipazione, pari al 96,69% della Società Impianti Scoter Srl, prende atto del terzo esperimento di procedura aperta (asta pubblica), il cui termine è di prossima scadenza, prevedendo di proseguire nell'attività di alienazione della partecipazione societaria, nel rispetto del Regolamento per la alienazione dei beni immobili, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, n. 47 del 13 ottobre 2014 e, nell'ipotesi di ulteriore esito negativo, la dismissione della partecipazione societaria mediante messa in liquidazione della società;

3) **DI TRASMETTERE** il suddetto piano, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

4) **DI DISPORRE** la pubblicazione del suddetto Piano sul sito istituzionale dell'ente.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dot. Nicola De Stefano

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

Provincia di Belluno

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate e
delle partecipazioni e relativa relazione tecnica
(articolo 1, commi 611 e seguenti della Legge n. 190
del 23 dicembre 2014)**

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i seguenti criteri generali, a cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il suddetto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “*Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni*”. In particolare, il comma 27 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*” e stabilisce inoltre che “*è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.*” Il successivo comma 28 prevede altresì che “*l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.*”.

A tal fine si ricorda che il Comune di San Vito di Cadore ha effettuato tale ricognizione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 15.12.2010.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “*assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”

2. PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

Per osservare *“alla lettera”* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *“su proposta”* proprio del sindaco.

3. ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori e conseguenti deliberazioni del consiglio, che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni delle società.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Vengono, di seguito, riassunti i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITA' ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. ACCANTONAMENTI E RIPIANAMENTO PERDITE

L'ente è altresì tenuto agli accantonamenti, in apposito fondo vincolato di bilancio, di somme necessarie al ripianamento delle perdite delle proprie partecipate. La disciplina è così articolata dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 551 e 552:

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo

2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

6. L'ANALISI DELLA CORTE DEI CONTI

In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 da parte della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, è stato trattato l'argomento degli organismi partecipati dagli enti territoriali, sulla scorta anche dei dati del referto presenti nella banca dati SIQUEL.

Dall'indagine è emerso quanto segue.

Gli organismi operanti nei servizi pubblici locali risultano essere numericamente limitati (il 33,86% del totale) rispetto al totale degli organismi censiti, pur rappresentando, tuttavia, una parte importante del valore della produzione (il 69,15% dell'importo complessivo). La maggior parte degli organismi censiti (66,14%) opera, invece, nelle diversificate attività definite come "strumentali".

Si riscontra una più elevata incidenza del complesso delle erogazioni sul valore della produzione negli organismi a totale partecipazione pubblica la cui entità denota il grado di "dipendenza" dell'organismo dall'ente partecipante/controllante.

Nella gran parte dei casi in cui socio unico risulta un ente locale, le risorse complessivamente impegnate e pagate dagli enti proprietari tendono a coincidere con l'importo dei valori della produzione degli organismi destinatari delle erogazioni.

Sono stati rilevati valori medi più elevati di incidenza del costo del personale sul costo della produzione negli organismi a totale partecipazione pubblica (37,16%), laddove il dato complessivo medio evidenzia una percentuale del 30,33%. Ciò può essere indicativo della scarsa efficacia dei vincoli assunzionali e, in generale, delle politiche di contenimento del costo del lavoro nei confronti di tali società nelle partecipate pubbliche al 100%.

La gestione finanziaria dimostra una netta prevalenza dei debiti sui crediti, in tutti gli organismi che hanno formato oggetto dell'indagine. Il rapporto crediti/debiti verso controllanti, nelle partecipazioni pubbliche al 100%, è sbilanciato in favore dei primi.

PARTE SECONDA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONE TECNICA

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

Il Comune di San vito di cadore, attualmente, partecipa al capitale delle seguenti società:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAGIONE SOCIALE	LOCALIZZAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA
Bim Belluno Infrastrutture s.p.a.	Via T. Vecellio 27-29 Belluno	Società per azioni	1,33%
Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a	Via T. Vecellio 27-29 Belluno	Società per azioni	1,49%
Gestione Servizi Monte Antelao Srl	Corso Italia 43 – San Vito di Cadore	Società a responsabilità limitata	95%
Scoter Srl	Corso Italia 23 – San Vito di Cadore	Società a responsabilità limitata	96,67%

Il Comune di San Vito di Cadore, inoltre, detiene le seguenti partecipazioni indirette, attraverso le partecipate “Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.” e “Bim Servizi Pubblici S.p.a.”:

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

RAGIONE SOCIALE	LOCALIZZAZIONE	FORMA GIURIDICA	DETENUTA ATTRAVERSO
Ascotrade s.p.a	Via Verizzo 103 Pieve di Soligo (TV)	Società per azioni	Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.
Energie Comuni s.r.l.	Via T. Vecellio 27-29 Belluno	Società a responsabilità limitata	Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.
Renaz S.rl.	Passo Pordoi 132 Livinallongo Del Col Di Lana	Società a responsabilità limitata	Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.
Valmontina S.r.l.	Via XXX Aprile 15 Belluno	Società a responsabilità limitata	Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.
La Dolomiti ambiente s.p.a.	Loc. Maserot Santa Giustina (BL)	Società per azioni	Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.
Seven Center s.r.l.	Via Verizzo 1030 Pieve di Soligo (TV)	Società a responsabilità limitata	Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.
Società informatica territoriale s.r.l.	Via Masi Simonetti 20 Belluno	Società a responsabilità limitata	Bim Belluno Infrastrutture S.p.a e Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.
Viveracqua S.C.A R.L.	Lgd Galtarossa 8 Verona	Società consortile	Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.

2. ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza, si precisa che il Comune di San Vito di Cadore fa parte:

- dell’Unione Montana Valle del Boite;
- del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno (Consorzio BIM Piave).

L’adesione all’Unione Montana e al Consorzi Bim Piave esulano dalla razionalizzazione contemplata dalla legge di stabilità 2015 e, pertanto, non saranno oggetto del presente Piano.

PARTE TERZA

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONE TECNICA

1. BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A

DATI GENERALI

Denominazione: BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A

Natura giuridica: Società per azioni

Oggetto sociale: Allestimento, conservazione e messa a disposizione in favore dei gestori incaricati, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali concernenti il servizio pubblico di distribuzione del gas della provincia di Belluno, ed in ogni eventuale ambito territoriale che il consiglio di amministrazione dovesse individuare. La Società ha inoltre per oggetto l'acquisizione e l'effettuazione di ogni altra utile attività ricompresa nel contesto dei servizi pubblici locali, in quanto non riservato dalla legge ad altri soggetti, etc.

Sede legale: Via Tiziano Vecellio, n. 27/29 - 32100 BELLUNO

Telefono: 0437/933933 **fax:**0437/933999 **e-mail:** info.biminfrastrutture@bim.bl.it

Codice fiscale/partita IVA : 00971880257

Data di costituzione: 16/12/2002

Durata (come specificato nello statuto): 31.12.2050

Capitale sociale: € 7.040.500,00

Quota % di partecipazione: 1,33%

Numero complessivo degli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione: n. 1

Amministratore Unico: Zanolla Bruno

Trattamento economico annuo lordo complessivo: euro 28.000,00.

L'Amministratore unico è stato nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci il 17 Aprile 2014.

L'organo amministrativo è eletto dall'Assemblea senza alcun riferimento diretto o vincolo di rappresentanza rispetto al singolo socio pubblico.

Nessun amministratore nel CDA.

Oneri gravanti sul bilancio: nessuno

Risultato d'esercizio negli ultimi tre anni:

2011: 204.703,00

2012: 248.082,00

2013: 380.992,00

Numero Dipendenti: 31

*** **

RELAZIONE TECNICA

BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. (CF e P.IVA 00971880257), con sede in Belluno, via T. Vecellio, 27/29, capitale sociale € 7.040.500, è stata costituita il 16 dicembre 2002, a seguito di un atto di scissione e contestuale trasformazione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave Belluno. La società è partecipata dai Comuni appartenenti alla Provincia di Belluno (con esclusione di Lamon ed Arsiè), dal Consorzio BIM Piave di Belluno con una quota del 10,89% e dalla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con una piccola quota dello 0,135%. Ogni singolo Comune detiene una quota di capitale sociale pari all'1,33% del totale (con la sola eccezione dei Comuni di Longarone e Quero Vas, i quali, a seguito delle deliberazioni che hanno portato alle fusioni dei precedenti Comuni di Longarone e Castellavazzo e di Quero e Vas, detengono una quota pari al 2,66%).

Le attività e le caratteristiche di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. possono essere riassunte come segue.

La società opera nel settore del gas naturale, in veste di proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali costituenti l'apparato infrastrutturale dedicato alla distribuzione del citato combustibile.

Per effetto di apposita convenzione, la società opera anche nella realizzazione congiunta di allacciamenti su reti del Servizio idrico integrato e reti canalizzate di GPL, di competenza della società correlata BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A..

La Società è proprietaria di un impianto di turboespansione, per la produzione di energia elettrica, presso la cabina di decompressione del gas naturale situata nel Comune di Ponte nelle Alpi e di una rete di teleriscaldamento con centrale a biomasse, a servizio del comune di Santo Stefano di Cadore, di cui la seconda gestito dalla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A..

Dal 1° gennaio 2014 la Società opera in qualità di soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale e nel settore della produzione di energia da micro-impianti idroelettrici.

La società presenta un organico di 31 dipendenti. L'Organo Amministrativo è attualmente costituito da un Amministratore Unico, il quale riferisce al Comitato di Coordinamento (Organo atipico, costituito ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, con funzione di attuazione ed implementazione del cd controllo analogo).

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2013 ha presentato un utile di € 380.992.

La società è stata costituita quale organismo tenentario delle reti (e delle relative infrastrutture di pertinenza) concernenti lo svolgimento di servizi pubblici locali e/o comunque di servizi di interesse generale.

Come noto, la sua costituzione ha fatto applicazione di una previsione specifica della normativa in materia di enti locali, secondo la quale – come disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 – “qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”.

A seguito della costituzione iniziale, i Comuni soci hanno dato corso a progressive modifiche delle tavole statutarie al fine di adeguarne l'impostazione alla normativa sopravvenuta e di assicurare in tal modo una rispondenza della società alle esigenze proprie del controllo amministrativo da parte degli Enti partecipanti.

Sotto questo profilo, anche le partecipazioni societarie **indirette** si configurano quale modalità di supporto all'ente per il tramite della produzione di servizi e di beni strumentali alle funzioni e ai compiti delle istituzioni locali.

Nel dettaglio si segnala che le società partecipate da BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. sono le seguenti:

- 15% del capitale sociale di Società Informatica Territoriale S.r.l. (d'ora innanzi SIT), C.F. - P.I. 01034290252, con sede in Belluno, capitale sociale € 100.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 292.813; utile al 31/12/2013, € 42.589; valore bilancio € 15.000; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013, € 43.922. SIT è una società in house, che fornisce

a BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. attività connesse ai servizi cartografici, alla segnalazione e rilevazione delle condotte gas, agli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri mobili (D.lgs. 81/08). I costi delle prestazioni fornite da SIT vengono verificati ed eventualmente rettificati in occasione della redazione del bilancio semestrale e del bilancio annuale, al fine, da un lato, di mantenere le migliori condizioni per i Soci e, dall'altro, garantire l'equilibrio economico/finanziario di SIT. Tale configurazione e l'assenza di scopo di lucro in capo alla società partecipata, permettono di usufruire di un servizio tecnicamente avanzato ed indispensabili per un gestore di servizi a rete ad un costo inferiore a quello di mercato. Ciò rende evidentemente necessario ed utile il mantenimento di tale partecipazione;

- 99% del capitale sociale di Energie Comuni S.r.l. (d'ora innanzi EC), C.F. - P.I. 00293380259, con sede in Belluno, capitale sociale € 200.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 1.042.615; perdita al 31/12/2013, € 190.048. EC detiene a sua volta il 100% del Capitale sociale di Idroelettrica Agordina S.r.l. (C.F. - P.I. 01075600252, con sede in Belluno, capitale sociale € 10.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 481.870; utile al 31/12/2013, € 68.369). La partecipazione del 99% in EC è stata conferita in uno con il ramo d'azienda relativo al settore idroelettrico da parte di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con efficacia dal 01/01/2014. La società opera nel settore della produzione di energia idroelettrica (la controllata Idroelettrica Agordina S.r.l. è a sua volta proprietaria di un impianto di produzione su acqua fluente). L'obiettivo è quello di procedere con una fusione per incorporazione di tali realtà nella controllante BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.. Tale ipotesi sconta tempistiche allo stato non prevedibili. Infatti, alcuni degli impianti in via di realizzazione, facenti capo ad EC e ad Idroelettrica Agordina, sono inseriti in buona posizione nella graduatoria del GSE per accedere agli incentivi per la produzione di energia idroelettrica. Allo stato, però, il Decreto 06/07/2012 all'art.10, comma 7, stabilisce che l'iscrizione al Registro è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. Le Procedure Applicative del Decreto (rev. 13/01/2014) al paragrafo 2.2.8 chiariscono che il divieto di trasferimento a terzi dell'iscrizione al Registro nonché dell'impianto iscritto, prima dell'entrata in esercizio dello stesso, riguarda anche la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto. Pertanto, affrettare i tempi di un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione pregiudicherebbe l'iscrizione nella graduatoria sopra citata, condizione propedeutica all'ottenimento di incentivi sull'energia prodotta;
- 25% del capitale sociale di Valmontina S.r.l. C.F. - P.I. 01145190250, con sede in Belluno, capitale sociale € 100.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 3.996.848; utile al 31/12/2013, € 375.279. Tale partecipazione è stata acquisita in seguito a conferimento da parte del Consorzio BIM Piave Belluno a far data dal 09/04/2014. La società è proprietaria di una centralina idroelettrica. Tale partecipazione ha carattere strategico di asset prettamente finanziario, e permette di ottenere liquidità, grazie alla distribuzione dei dividendi. Peraltro, l'attività è funzionale alla mission di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. volta allo sviluppo delle energie rinnovabili;
- 20% del capitale sociale di Renaz S.r.l. C.F. - P.I. 00946200250, con sede in Livinallongo del Col di Lana (BL), capitale sociale € 10.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 1.050.049; utile al 31/12/2013, € 246.560. Tale partecipazione è stata acquisita in seguito a fusione per incorporazione in BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. della società controllata Veneto Finanza S.r.l. a far data dal 24/12/2014. La società è proprietaria di una centralina idroelettrica. Tale partecipazione ha carattere strategico di asset prettamente finanziario, e permette di ottenere liquidità, grazie alla distribuzione dei dividendi. Peraltro, l'attività è funzionale alla mission di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. volta allo sviluppo delle energie rinnovabili;

- 15% del capitale sociale di Seven Center S.r.l. C.F. 00344730288 - P.I. 03640120261, con sede in Pieve di Soligo (TV), capitale sociale € 93.600; patrimonio netto al 31/12/2013, € 1.317.691; perdita al 31/12/2013, € 58.049,23. Tale partecipazione è stata conferita in uno con il ramo d'azienda relativo alla distribuzione gas da parte di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con efficacia dal 01/01/2014. La società opera in tale settore offrendo a BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. prestazioni specialistiche relative alla manutenzione delle reti e degli impianti afferenti alle reti gas (manutenzione cabine di 1° e 2° salto, attività di ricerca perdite, servizio di odorizzazione, sostituto metrico per il servizio di misura).

In buona sostanza, sia in via diretta sia mediante le partecipazioni attivate, la società risulta funzionale all'assolvimento di attività direttamente inerenti all'azione dell'ente.

In tali termini, Bim Infrastrutture spa si configura come società a capitale pubblico totalitario ed incredibile la quale vincola pertanto la sua odierna operatività alla duplice sussistenza di entrambi i citati presupposti di legge: ne deriva che il prospettare un venire meno della partecipazione si porrebbe in aperto contrasto con il quadro legale sopra richiamato, comportandone una compromissione irreversibile con il conseguente depotenziamento della stesso valore delle dotazioni patrimoniali di riferimento.

In particolare, occorre sottolineare l'assoluta necessità di favorire condizioni di sussistenza dell'odierno assetto societario nell'ottica di una opportuna valorizzazione delle connesse utilità economiche nell'ambito della prossima messa a gara della gestione della distribuzione del gas all'interno dell'ATEM bellunese.

Il Comune, per tali ragioni, non intende dismettere la propria partecipazione in quanto la detenzione della stessa riveste una essenziale funzione di caratterizzazione della società partecipata secondo i richiesti parametri di legge, consentendo a quest'ultima di garantire i requisiti indispensabili per assolvere ai compiti istituzionali tracciati in primo luogo dal menzionato art. 113 TUEL.

Nel Bilancio di Previsione 2015 e nel Piano Industriale 2015 – 2017, approvati nel corso dell'Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2014, BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. ha indicato i seguenti obiettivi ed i relativi assunti:

“Obiettivi

Il presente Piano Industriale ha lo scopo principale di illustrare le prospettive dell'attività svolta nel settore idroelettrico a beneficio delle comunità locali.

Infatti, dopo un periodo transitorio, che in base alle recenti disposizioni normative può realisticamente essere stimato in circa due anni, in cui la società sarà impegnata anche nella Distribuzione Gas Metano, dal 2017 il principale settore di attività sarà quello della Produzione da impianti idroelettrici, compresa la fase di progettazione e realizzazione, nonché l'accensione dei necessari finanziamenti.

L'attività sarà svolta esclusivamente a favore dei Soci nell'ambito di una gestione attenta alle economie di spesa e nell'ottica di restituire alle Comunità locali i maggiori vantaggi possibili, una volta ristorati tutti i costi sostenuti dalla società che deve garantirsi l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Contesto normativo

Come anticipato, le previsioni di Piano saranno necessariamente influenzate dal contesto normativo attinente al settore di produzione elettrica da FER che si andrà delineando nei prossimi anni. Tale impatto potrà essere ancora più marcato sui risultati aziendali, proprio in vista di una sempre maggior incidenza di tale settore nelle attività della società.

Nel concreto, sarà da tenere in considerazione le prossime scelte legislative, sia a livello locale (Provincia e Regione) sia a livello nazionale ed europeo, attinenti principalmente l'ambito delle autorizzazioni di nuovi impianti e quello di incentivazione dell'energia prodotta.

Per il primo aspetto (quello autorizzativo), si segnala come il complesso iter procedurale spesso determini dei tempi molto lunghi ed incerti per l'ottenimento delle autorizzazioni, rendendo particolarmente difficoltosa la programmazione degli investimenti futuri.

La società inoltre è stata spesso interessata nelle proprie iniziative da domande “in concorrenza” avanzate da altre società private, che hanno ulteriormente dilatato i tempi.

Il secondo aspetto (quello degli incentivi) è allo stesso modo determinante, in quanto va direttamente a definire la sostenibilità o meno dei singoli investimenti. Si evidenzia a tal proposito che l'attuale quadro di incentivazione FER fa riferimento al DM 06/07/2012, che sarà in vigore fino a tutto il 2015, mentre non sono ancora note le condizioni e modalità di incentivazione per gli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 2016.

In aggiunta, recenti interventi indirizzati alla rimodulazione degli incentivi attribuiti ad impianti già in esercizio (si fa riferimento ai cd. decreti "spalma incentivi"), fanno ulteriormente percepire l'evoluzione non sempre programmatica della politica energetica italiana in questo periodo.

Un tale contesto di relativa incertezza normativa pone ovviamente anche delle maggiori difficoltà nell'accesso ai canali di finanziamento.

Assunti

L'attività di pianificazione è basata su alcune assunzioni che costituiscono le condizioni al verificarsi delle quali le variabili economiche, patrimoniali e finanziarie esposte negli schemi previsionali troveranno conferma nei dati a consuntivo. Le ipotesi assunte dovranno essere oggetto di revisione ad ogni aggiornamento annuale del Piano e ciò potrà comportare variazioni anche importanti delle previsioni.

Gli assunti generali posti a base del presente Piano Industriale sono di seguito indicati:

- 1. Mantenimento dell'attività della Distribuzione Gas Metano per il 2015 ed il 2016. L'art. 30/bis del D.L. N. 91 del 24/06/2014, convertito con Legge n. 116 dell'11/08/2014, ha disposto una nuova proroga di otto mesi per le scadenze del primo gruppo di ambiti (fra cui quello di Belluno) rinviando il termine per la pubblicazione del bando di gara all'11 marzo 2015. Occorre sottolineare inoltre che sono stati presentati due distinti ricorsi al TAR Lazio ed al TAR Lombardia - in cooperazione con altre società operanti nella distribuzione del gas naturale - volti, il primo ad ottenere l'annullamento delle "Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/05/2014, e, il secondo ad ottenere l'annullamento della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 26 giugno 2014, n. 367/2014/R/GAS, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d'ambito e altre disposizioni in materia tariffaria", e del relativo Allegato A, per quanto rilevante ai fini della determinazione dei criteri di valutazione del valore di rimborso delle reti da riconoscere al gestore uscente. Il contesto normativo ed applicativo si presenta dunque molto complesso e permette di ritenere ottimistica la previsione di efficacia del conferimento post gara collocata al 1° gennaio 2017, come di seguito descritto.*
- 2. Dal 1° gennaio 2017 - Conferimento del ramo Distribuzione Gas Metano nella NewCo (abbrev. di New Company - Nuova Società) con i seguenti assunti: VIR (Valore Industriale di Rimborso) pari a 56 M€ stimati con calcolo puntuale in base alle Linee Guida pubblicate dall'Autorità di settore (sulle quali pende il ricorso anzi citato), dedotto il valore dei finanziamenti riferiti alle infrastrutture. Previsione del riconoscimento del controvalore parte sotto forma di partecipazione nella NewCo (33 M€ prudenzialmente stimati al netto di effetti di fiscalità differita) e parte monetizzato (16 M€); tali valori sono indicativi e potranno assumere diversa calibrazione in base a valutazioni future. 11,8 M€ plusvalenza non tassata (ipotesi di conferimento in neutralità fiscale) data dalla differenza tra VIR (Valore Industriale di Rimborso) e valore di libro della rete, per la quota riferita alla partecipazione. 7,6 M€ plusvalenza tassata, calcolata come sopra, per la quota riferita alla monetizzazione. Previsione di trasferimento di n. 26 dipendenti. Ipotesi di incasso di dividendi dalla NewCo dal 2017 per 500 mila Euro.*
- 3. Dal 1° gennaio 2017 l'attività di BIM Belluno Infrastrutture sarà quella di produzione da impianti e di realizzazione di nuovi impianti idroelettrici.*
- 4. Nel ramo Distribuzione Gas Metano sono previsti investimenti nel 2015 e nel 2016 per 2 M€ in ciascun anno, in relazione all'esecuzione di nuovi allacciamenti e piccoli*

estendimenti di rete, di cui 650 mila Euro in ciascun anno riferiti alla lottizzazione nella località Levego anzi citata.

5. *E' previsto un investimento nella realizzazione di un impianto di cogenerazione nella centrale termica alimentata a biomassa connessa alla rete di teleriscaldamento di S.Stefano di Cadore per 1,2 M€.*
6. *Negli anni di Piano sono previsti i seguenti investimenti nel settore idroelettrico:*
2015 2,3 M€
2016 2,3 M€
2017 0,4 M€.
Nel 2017 si è limitata la previsione di investimento alle iniziative che allo stato attuale consentono una ragionevole certezza di realizzo, dato il contesto generale del settore altamente articolato (istanze di concorrenza, iscrizioni al registro, ecc.).
7. *A fronte degli investimenti previsti, è ipotizzato l'ottenimento delle seguenti linee di finanziamento con durata 8 anni e tasso 4%:*
2015 5,8 M€
2016 2,5 M€
8. *Il Piano riflette gli investimenti per impianti idroelettrici di proprietà dei Comuni nell'incremento delle immobilizzazioni immateriali e per gli impianti idroelettrici di proprietà della società nell'incremento delle immobilizzazioni materiali.*
9. *Il Piano considera un incremento di ricavi derivante dagli investimenti idroelettrici realizzati nell'anno successivo a quello di ultimazione come segue:*
2016 533 mila Euro
2017 559 mila Euro.
10. *Negli anni di piano è previsto un dividendo annuo di 70 mila Euro dalle partecipazioni acquisite attraverso il conferimento del Consorzio BIM Piave Belluno.*
11. *Pagamento debiti pregressi. Il Piano prevede il pagamento dei debiti pregressi verso i Comuni acquisiti con il conferimento nell'anno 2015 con i flussi di gestione senza quindi l'esigenza di linee a breve termine aggiuntive. Tale assunto è basato sul verificarsi delle ipotesi di finanziamento degli investimenti sopra esposte".*

2 –BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

DATI GENERALI

Denominazione: BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A

Natura giuridica: Società per azioni

Oggetto sociale: La società ha per oggetto l'effettuazione del servizio pubblico di gestione del ciclo integrato delle acque, oltre che di erogazione del gas naturale, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164. La società ha inoltre per oggetto l'acquisizione e l'effettuazione di ogni altra utile attività ricompresa nel contesto della erogazione dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti. In particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l'attività potrà riguardare:

- la gestione dei servizi energetici diversi, servizi d'igiene ambientale, ai sensi di legge servizi pubblici privi di rilevanza economica, servizi vari quali illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d'informazione e segnalazione, studio e predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell'U.E.

Sede legale: Via Tiziano Vecellio, n. 27/29 - 32100 BELLUNO

Telefono: 0437/939933 **Fax:** 0437/933999 **e-mail:** info.bimgestione@bim.bl.it

Codice fiscale/partita IVA : 00971870258

Data di costituzione: 16/12/2002

Durata (come specificato nello statuto): 31/12/2050

Capitale sociale: € 2.010.000,00

Quota % di partecipazione: 1,49%

Dati sugli attuali amministratori in carica: Vignato Giuseppe - Amministratore unico -

Trattamento economico annuo lordo complessivo: euro 28.000,00.

L'Amministratore unico è stato nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci il 23 maggio 2013 e dura in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015.

L'organo amministrativo è eletto dall'Assemblea senza alcun riferimento diretto o vincolo di rappresentanza rispetto al singolo socio pubblico.

Nessun Amministratore all'interno del CDA

Oneri gravanti sul bilancio dell'ente: nessuno

Risultato del bilancio negli ultimi tre esercizi:

2011: 2.040.378,00

2012: 1.836.200,00

2013: 1.214.847,00

Numero dipendenti: 155

RELAZIONE TECNICA

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (CF e P.IVA 00971870258), con sede in Belluno, via T. Vecellio, 27/29, capitale sociale € 2.010.000, è stata costituita il 16 dicembre 2002, a seguito di un atto di scissione e contestuale trasformazione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave Belluno. La società è totalmente partecipata dai Comuni appartenenti alla Provincia di Belluno, con esclusione di Lamon ed Arsiè. Ogni singolo Comune detiene una quota di capitale sociale pari all'1,49% del totale (con la sola eccezione dei Comuni di Longarone e Quero Vas, i quali, a seguito delle deliberazioni che hanno portato alle fusioni dei precedenti Comuni di Longarone e Castellavazzo e di Quero e Vas, detengono una quota pari al 2,98%).

Le attività e le caratteristiche di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. possono essere riassunte come segue.

La società è affidataria del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale "Alto Veneto". Tale servizio conta 155.600 utenze con 14,4 milioni di metri cubi erogati nell'ultimo anno (14,8 nel 2012-2013 e 15,3 nel 2011). Le infrastrutture gestite contano 521 opere di presa, 611 serbatoi, 2.260 km di rete di distribuzione e 1.124 km di adduzione, 1.600 km di fognature, 63 impianti di depurazione e 258 vasche imhoff. Nel corso del 2014 sono stati realizzati 504 nuovi allacci alla rete idrica e 330 a quella fognaria, e sono stati eseguiti 6.600 interventi in rete e 8.800 su contatori.

La società è impegnata anche in altri settori, aventi rilevanza nettamente inferiore:

- gestione di una rete di teleriscaldamento a biomasse in Comune di Santo Stefano di Cadore, avente le seguenti caratteristiche: 82 utenti, 1,7 milioni di kw, circa 240.000 € di ricavi annui. Tale servizio presenta una gestione in pareggio;
- gestione del servizio di distribuzione di GPL attraverso reti canalizzate in alcuni Comuni della provincia di Belluno, non serviti dalla rete di distribuzione del gas metano che presentano, complessivamente, le seguenti caratteristiche: 195 utenti, 40mila MC, circa 120.000 € di ricavi annui; Tale servizio presenta una gestione in pareggio;
- gestione impianti termici, illuminazione pubblica, ESCO, servizi generali a società del "gruppo" BIM e Ascotrade.

Da un punto di vista degli investimenti nel Settore Idrico attualmente sono in corso appalti per 4 milioni di Euro di cui 3 finanziati da contributi.

La società presenta un organico di 155 dipendenti. L'Organo Amministrativo è attualmente costituito da un Amministratore Unico, il quale riferisca al Comitato di Coordinamento (Organo atipico, costituito ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, con funzione di attuazione ed implementazione del cd controllo analogo).

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2013 ha presentato un utile di € 1.214.847.

Come anticipato, la società risulta affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato sulla base di specifica deliberazione della competente Autorità d'Ambito (ora Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" – A.T.O. "Alto Veneto").

I presupposti dell'affidamento "in house" sono stati adeguati nel tempo attraverso una conformazione mirata dell'impianto statutario, anche tramite la creazione di appositi organismi atipici aventi funzioni consultive e di vigilanza che hanno rafforzato le modalità e le possibilità di controllo da parte dei comuni soci.

La giurisprudenza, sia interna che europea, ha oramai fissato una interpretazione applicativa della normativa di settore che considera legittimo "l'affidamento di un servizio pubblico (nella specie si trattava del servizio idrico integrato) ad una società consortile nel caso in cui sia dalle norme convenzionali che da quelle statutarie risultino sussistenti il requisito della prevalenza dell'attività in favore degli enti pubblici partecipanti ed inoltre l'ulteriore requisito del 'controllo analogo' a quello esercitato sui propri servizi, nella peculiare forma del controllo congiunto da parte di più amministrazioni partecipanti ed in particolare emerga che, in deroga alle norme civilistiche sul funzionamento delle società per azioni, ed in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia

UE, gli enti pubblici partecipanti sono posti nelle condizioni di svolgere nei confronti degli amministratori un controllo strategico e sui singoli atti di gestione societaria” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5079, riguardante una fattispecie di società composta da 61 comuni). Si tratta di orientamento consolidato che sviluppa gli analoghi principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (Sez. III del 10 settembre 2009) nella nota sentenza “SEA c. Comune di Ponte Nossa” relativa ad una analoga ipotesi di società pluricomunale e di collegato affidamento diretto (cosiddetto “in house frazionato”) da parte di enti privi di detenzione di quote maggioritarie. In un quadro del genere, che vede pienamente stabilizzata la sostenibilità giuridica dell’affidamento in corso, non è dubitabile la sussistenza delle condizioni di detenibilità della partecipazione societaria in quanto partecipazione afferente alla produzione di un servizio di interesse generale che rientra nell’ambito delle spettanze proprie delle amministrazioni locali, non da ultimo in considerazione del fatto che la proprietà delle reti, messe a disposizione del gestore ai sensi dell’art. 153 del T.U. dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006), risulta incredibilmente intestata ai singoli enti comunali (come dispone l’art. 143 del medesimo Testo Unico).

Anche recentemente, esprimendosi in materia di partecipazioni societarie relative alla gestione di servizi pubblici, la Corte Costituzionale ha ribadito “che la normativa e la giurisprudenza comunitarie consentono l'affidamento diretto del servizio financo alle società miste, a condizione che la scelta del socio privato avvenga con procedura ad evidenza pubblica e con contestuale attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio”, ragion per cui è consentito “l'affidamento diretto del servizio ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica” (sentenza n. 199 del 16 luglio 2014).

In definitiva, la dismissione della partecipazione comporterebbe il venire meno dell’assetto giuridico-amministrativo sulla base del quale risulta definito l’affidamento in essere del servizio idrico integrato, tant’è che la legge di stabilità per il 2015 – legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - con il comma 615 dell’art. 1 ha novellato il comma 2 dell’art. 149 bis del citato T.U. dell’Ambiente in ordine alla disciplina dettata in materia di gestione del servizio idrico, statuendo che “l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”.

Ne consegue che, allo stato e - comunque - quantomeno sino alla permanenza dell’affidamento in parola, si palesa l’impossibilità di dismettere la partecipazione societaria in esame, segnatamente per la necessità di assicurare la diretta partecipazione degli enti nei termini richiesti dalla normativa richiamata.

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. detiene le seguenti **partecipazioni in altre società**:

- 11% del capitale sociale di Ascotrade S.p.A., con sede in Pieve di Soligo (TV), C.F. - P.I. 01201910260, capitale sociale € 1.000.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 32.671.322; utile al 31/12/2013, € 18.716.956; valore bilancio € 6.200.000; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013, € 3.603.745. Ascotrade S.p.A. opera nel settore della vendita del gas naturale e dell’energia elettrica e la relativa partecipazione deriva dall’atto di conferimento del ramo d’azienda vendita gas, avente efficacia dal 01/01/2007, dell’allora controllata BIMetano Servizi S.r.l.. Tale partecipazione ha carattere strategico di asset prettamente finanziario, e permette di ottenere liquidità, grazie alla distribuzione dei dividendi, indispensabile a garantire l’equilibrio economico finanziario di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., al fine di poter sostenere un Piano di rientro del debito, anche verso i Comuni soci, contenuto in tempistiche ridotte; la liquidazione di tale partecipazione non risulterebbe, pertanto, di alcuna utilità, anche in virtù delle particolari regole previste dallo Statuto di Ascotrade S.p.A. per la cessione delle quote che ne riducono fortemente la libertà di circolazione e ne vincolano il valore a valutazioni peritali a richiesta della controllante (Ascopiave) in caso di mancato accordo sul prezzo.
- 20% del capitale sociale di Società Informatica Territoriale S.r.l. (d’ora innanzi SIT), C.F. - P.I. 01034290252, con sede in Belluno, capitale sociale € 100.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 292.813; utile al 31/12/2013, € 42.589; valore bilancio € 20.000; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013, € 58.563. SIT è una società *in house*, che fornisce a BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. attività connesse ai servizi cartografici, alla segnalazione e rilevazione delle condotte acquedottistiche e fognarie, agli adempimenti in

materia di sicurezza nei cantieri mobili (D.lgs. 81/08). I costi delle prestazioni fornite da SIT vengono verificati ed eventualmente rettificati in occasione della redazione del bilancio semestrale e del bilancio annuale, al fine, da un lato, di mantenere le migliori condizioni per i Soci e, dall'altro, garantire l'equilibrio economico/finanziario di SIT. Tale configurazione e l'assenza di scopo di lucro in capo alla società partecipata, permettono di usufruire di un servizio tecnicamente avanzato ed indispensabili per un gestore di servizi a rete ad un costo inferiore a quello di mercato. Ciò rende evidentemente necessario ed utile il mantenimento di tale partecipazione.

- 5,20% del capitale sociale di Viveracqua S.c. a r.l. (d'ora innanzi Viveracqua), C.F. - P.I. 04042120230, con sede in Verona capitale sociale € 97.482; patrimonio netto al 31/12/2013, € 72.220; utile al 31/12/2013, € 3.099; valore bilancio € 5.160; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013, € 5.965. Viveracqua è una società consortile costituita da 14 gestori del Servizio Idrico Integrato presenti nella Regione Veneto. Tale realtà è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da i Direttori Generali delle società partecipanti che svolgono tale funzione a titolo gratuito. Viveracqua svolge le seguenti attività: funzioni di centrale di committenza al fine di ottenere economie di scala, grazie alla maggiore forza contrattuale, ottenendo risparmi nel reperimento di servizi e forniture; referente unico per le società aderenti per i rapporti con l'AEEGSI attribuiti in competenza a Viveracqua stessa; referente con i finanziatori per ottenere condizioni più favorevoli sui Piani di sviluppo; sede di studio e di confronto nei gruppi di lavoro al fine di evidenziare le problematiche comuni e adottare soluzioni condivise. È evidente che la partecipazione in questione offre vantaggi non replicabili nell'operatività delle singole società ed in questo senso assume rilevanza strategica, oltre ad essere strettamente collegata con il Servizio Idrico Integrato, oggetto di affidamento;
- 7,60% del capitale sociale di La Dolomiti Ambiente S.p.A., C.F. - P.I. 00878390251, con sede in Belluno, capitale sociale 2.035.104; patrimonio netto al 31/12/2013, € 1.887.707; utile al 31/12/2013, € 50.341; valore bilancio € 139.640; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013, € 143.466. La Dolomiti Ambiente S.p.A. opera nel ramo della gestione dei rifiuti. La partecipazione in tale società era detenuta a suo tempo nel Consorzio Azienda BIM Piave Belluno ed è stata trasmessa a BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in sede di trasformazione e contestuale scissione. Non costituendo un *asset* strategico per la società partecipante, la quota detenuta può ben essere liquidata nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto.
- 0,135% del capitale sociale di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., P.I. 00878390251, con sede in Belluno, capitale sociale 7.040.500; patrimonio netto al 31/12/2013, € 27.562.734; utile al 31/12/2013, € 380.992. BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., anch'essa società in house opera nel settore delle energie rinnovabili e della distribuzione del gas naturale, oltre ad essere la società del patrimonio con riguardo alle reti gas. BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ne detiene una piccola quota in seguito all'operazione straordinaria di conferimento dei rami d'azienda relativi al settore idroelettrico e al servizio distribuzione gas naturale, avente efficacia dal 1° gennaio 2014.

Nel Bilancio di Previsione 2015 e nel Piano Industriale 2015 – 2017, approvati nel corso dell'Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2014, BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha indicato i seguenti obiettivi ed i relativi assunti:

“Obiettivi

Il presente Piano Industriale pone obiettivi gestionali ben determinati sinteticamente riassunti nel miglioramento della qualità del Servizio Idrico e nella contestuale riduzione dei costi di produzione dei servizi, a beneficio degli Utenti e delle Comunità locali.

Tale scopo sarà raggiunto perseguendo un costante aumento dell'efficienza gestionale attraverso un'ulteriore e continua riduzione dei costi fissi e variabili e lo sviluppo di attività di service per le altre società ed enti facenti capo al “gruppo BIM” (Bim Belluno Infrastrutture, Energie Comuni, Consorzio Comuni Bim Piave, S.I.T.), per la partecipata Ascotrade e per i Comuni soci con la

gestione di Impianti Termici, Illuminazione Pubblica e nella gestione dei titoli di efficienza energetica dato che la Società è una Energy Service Company (ESCO).

L'obiettivo conseguente consiste nel raggiungimento di un buon equilibrio finanziario tra attività di breve e lungo termine e le correlate passività di breve e lungo termine, con una gestione che generi flussi di cassa sufficienti ad onorare tutti i debiti attuali e pregressi verso le banche, i fornitori ed i Comuni.

Per fare tutto questo, l'impegno del management e dei lavoratori è di fondamentale importanza e pertanto sarà mantenuta elevata l'attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, alla formazione, all'attuazione di meccanismi incentivanti basati su obiettivi da raggiungere.

Assunti

L'attività di pianificazione è basata su alcune assunzioni che costituiscono le condizioni al verificarsi delle quali le variabili economiche, patrimoniali e finanziarie esposte negli schemi previsionali troveranno conferma nei dati a consuntivo. Le ipotesi assunte dovranno essere oggetto di revisione ad ogni aggiornamento annuale del Piano e ciò potrà comportare variazioni rispetto alle previsioni.

Gli assunti posti a base del Piano Industriale sono di seguito indicati:

- 1. Adeguamento dei volumi d'acqua a 14,4 milioni di metri cubi, aumento tariffe del 4,1% dal 2015, fatturato a tariffa dell'Idrico a 24 M€ costanti dal 2015 in poi;*
- 2. La fatturazione dell'addizionale del 16% di 3,2 M€ annui non è inserita nel C.E. ma va direttamente a Stato Patrimoniale in riduzione del credito per futuri aumenti tariffari;*
- 3. Il totale ricavi a C.E. con tutti i settori ed i servizi infragruppo è stimato a 26,6 M€ annui mantenuti costanti dal 2015 in poi (il fatturato finanziario totale è di 30 M€ + IVA 10%);*
- 4. Costi variabili e di struttura stimati decrescenti su obiettivi di maggiore efficienza gestionale;*
- 5. Ammortamenti degli investimenti materiali ed immateriali per 1 M€ annuo e quale autofinanziamento per i nuovi investimenti;*
- 6. Accantonamento al fondo rischi crediti del 3,5% del fatturato pari a 880.000 € annui;*
- 7. Oneri finanziari bancari calcolati al tasso medio del 4,5% (con tetto dell'utilizzo dei finanziamenti bancari a BT a 17 M€) e del 2,3% sul debito verso Bim Belluno Infrastrutture S.p.A.;*
- 8. Riduzione prudenziale del 20% dei dividendi attesi sulle azioni Ascotrade (1,650 M€ annuali);*
- 9. Appostamento dei proventi finanziari sul credito per futuri adeguamenti tariffari come approvati dall'Authority;*
- 10. Piano degli investimenti 2015-2017 inseriti per 10 M€ finanziati per 7 M€ da contributi regionali e 3 M€ dall'autofinanziamento degli ammortamenti;*
- 11. Rispetto del piano di rimborso dei vecchi debiti verso i Comuni di residui 11 M€ in 3 rate entro il 2017;*
- 12. Obiettivo di riduzione del debito complessivo sotto 40 M€ entro il 2017".*

3. GESTIONE SERVIZI MONTE ANTELAO SRL

DATI GENERALI

Denominazione: GESTIONE SERVIZI MONTE ANTELAO SRL

Natura giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto sociale: l'organizzazione, la gestione e amministrazione di attività e servizi pubblici o di pubblica utilità; la progettazione, realizzazione e gestione di discariche di rifiuti inerti e interventi di sistemazione/ricomposizione/recupero/bonifica ambientale, la gestione e la locazione con finalità diverse degli immobili di proprietà.

Sede legale: Corso Italia 43 – San Vito di Cadore

Telefono: / fax: / e-mail: /

Codice fiscale/partita IVA : 00838540250

Data di costituzione: 06/04/1995

Durata (come specificato nello statuto): 2050

Capitale sociale: € 10.400,00

Quota % di partecipazione: 95%

Amministratori unici: per. ind. Fabrizio Zandanel (fino al 2010); dott. Daniele Belli (2010-2012)

Liquidatore: dott. Daniele Belli (2013-2015)

Trattamento economico annuo lordo complessivo: euro 0,00.

Il liquidatore è stato nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci il 31/12/2012.

Oneri gravanti sul bilancio: nessuno

Risultato d'esercizio negli ultimi tre anni:

2011: - 189.287,00 Euro

2012: - 318.278,00 Euro

2013: inizio fase di liquidazione (31/12/2012): l'ultimo bilancio sarà quello finale di liquidazione, in attesa di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci

Numero Dipendenti (2011-2015): 0

RELAZIONE TECNICA

E' in corso la liquidazione della società.

Gli atti, ad oggi assunti, sono stati i seguenti:

-con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 27 novembre 2012 è stato deliberato lo scioglimento anticipato della Società Gescom S.r.L. a cui hanno fatto seguito le deliberazioni consiliari degli altri due Comuni soci (Comune di Borca di Cadore e Comune di Vodo di Cadore);

- con assemblea straordinaria della Società si è provveduto allo scioglimento anticipato della stessa ed alla nomina del dott. Daniele Belli, quale liquidatore, con attribuzione della rappresentanza della società e del potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della medesima, come previsto dall'art.2489 del codice civile. In tale sede è stato stabilito fra l'altro che la liquidazione avvenga mediante assegnazione al Comune di S.Vito di Cadore, socio maggioritario, dei beni immobili della società. I beni immobili si trovano in località "La Scura", insediamento artigianale e sono costituiti da un corpo di fabbricato variamente articolato;

- con perizia di stima asseverata, agli atti del Comune di San Vito di Cadore, redatta dal dottore commercialista-revisore contabile Maurizio Pozzan di Cortina d'Ampezzo (Bl), l'immobile in questione è stato complessivamente valutato in € 1.025.000,00.==;

- con deliberazione n. 27 del 19 maggio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato "gli indirizzi per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2014" e ha deliberato l'accollo dei debiti maturati dalla Società nei confronti delle banche e di terzi, considerato anche che, l'incremento patrimoniale del Comune, per gli immobili che saranno definitivamente acquisiti sarà di oltre un milione di euro, dovuto al conferimento degli immobili in oggetto;

- con la relazione al Bilancio di Previsione 2014 (prot. n.4514 del 25 luglio 2014), il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole sull'operazione dell'accollo del debito;

- con deliberazione del Commissario prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, n. 41 del 24.09.2014, è stato deciso di assumere al bilancio comunale l'accollo del debito derivante dal disavanzo di liquidazione, nell'importo risultante dal bilancio finale di liquidazione che sarebbe stato predisposto dal liquidatore incaricato, a seguito della procedura di scioglimento e messa in liquidazione della società partecipata Gescom S.r.L. La delibera recepisce l'orientamento seguito dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, in merito all'istituto del c.d. accollo esterno, così come disciplinato dall'art. 1273 c.c. (per cui l'accollante assume in toto il debito del debitore accollato, con impegno irrevocabile in seguito all'adesione del creditore accollatario), secondo cui: *"non sussiste alcun obbligo per il Comune di accollarsi i debiti (nel caso specifico i mutui) di una società partecipata e che, tale accollo, con conseguente rinuncia al limite legale della responsabilità patrimoniale della società, ove effettuato, rientra tra le scelte discrezionali dell'Ente (c.f.r. Sezione Emilia Romagna, delibera n. 33/2011/PAR e Sezione Basilicata, delibera n. 28/2011 nonché da ultimo del. N. 434/2012/PAR di questa Sezione). In ragione di ciò, il Comune, ad avviso della Sezione, dovrà dar conto delle ragioni di vantaggio e di utilità che giustificano tale scelta, in sede di valutazione discrezionale, anche in dipendenza delle surriferite ragioni prudenziali e delle condizioni finanziarie che possono effettivamente permettere tale operazione"* (Corte dei Conti del Veneto, parere nr. 980 del 28.11.2012). La deliberazione ha addotto, in sintesi, le seguenti motivazioni: - la creazione di nuove ed importanti entrate per il Comune, in un periodo di crisi e di continui tagli da parte dello Stato, grazie al fatto che una parte dell'immobile è stata arredata come foresteria e concessa in affitto alla Prefettura di Belluno quale alloggio del personale della Polizia di Stato di Cortina d'Ampezzo; - l'assegnazione di una parte dell'immobile a importanti associazioni (quali i Vigili del Fuoco e l'A.N.A) operanti nel territorio; - il grave danno ai creditori della società, che si ripercuoterebbe inevitabilmente a carico dell'Ente e del bilancio comunale in termini di futuri interventi sociali; - le eventuali azioni dei creditori che esporrebbero il Comune ad ulteriori e più gravi rischi futuri, in termini di pretese di danni, interessi e rivalutazioni; - la lesione dell'immagine del Comune; - la sostenibilità, da parte

del Comune, sulla base di entrate proprie; - in caso di mancato accollo del debito, l'insediamento artigianale in loc. "La Scura", di proprietà della Società e del valore stimato di € 1.025.000,00, sarebbe alienato per pagare il debito, con la conseguenza, tra l'altro, di doverlo vendere a un valore inferiore, a causa del permanere della crisi del mercato immobiliare, oltre che del venir meno, per l'Amministrazione Comunale, di un immobile strategico;

- con determinazione n. 47 del 9 marzo 2015, il Responsabile dell'Area Amministrativa ha provveduto, tra l'altro, anche al fine di evitare un ulteriore accumulo di interessi passivi, alla liquidazione alla Banca Popolare dell'Alto Adige di € 539.469,22, nonché a liquidare alla soc. Gescom Monte Antelao srl € 77.357.53, a saldo dell'esposizione debitoria della soc. Gescom Monte Antelao srl;

- con nota datata 28 febbraio 2015, acquisita al protocollo generale il 04 marzo 2015 n. 1192, il liquidatore ha, tra l'altro, comunicato che l'importo complessivo dei debiti fiscali/commerciali residui della soc. Gestione Servizi Monte Antelao e che, al termine della procedura di liquidazione (presumibilmente, entro la fine di aprile 2015), procederà all'assegnazione dei beni immobili al Comune di San Vito di Cadore, conformemente alla Deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio Comunale n. 41 del 24/09/2014.

4 – IMPIANTI SCOTER S.R.L.

DATI GENERALI

Denominazione: IMPIANTI SCOTER S.R.L

Natura giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto sociale: La società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio di sciovie, seggiovie, skilift ed impianti simili, nonché le attività ad esse inerenti. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali o connesse allo svolgimento delle attività di cui sopra, ivi compresa l'istituzione di agenti, rappresentanti, depositari e commissionari. La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio. Può rilasciare inoltre fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia a favore e anche nell'interesse di terzi. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti.

Sede legale: Corso Italia, n. 23 - 32046 SAN VITO DI CADORE

Telefono: Fax: 0436/890645 **e-mail:** info@skiareasanvito.com

Codice fiscale/partita IVA : 00210240255

Data di costituzione: 24/10/1970

Durata (come specificato nello statuto): 31/12/2050

Capitale sociale: 500.000,00 € - **Patrimonio Netto:** 671.028,18 €

Quota % di partecipazione: 96,67%

Dati sugli attuali amministratori in carica:

BELLI ALBINO

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nominato con atto del 14.11.2012

Durata in carica: fino all'approvazione del bilancio al 31/05/2015

Trattamento economico annuo lordo complessivo: euro 0 (zero). I dati sono relativi all'esercizio chiuso al 31.5.2014.

MENEGUS CRISTIANO

Consigliere

Nominato con atto del 14.11.2012

nominato Vice Presidente con atto del 17.11.2012

Durata in carica: fino all'approvazione del bilancio al 31/05/2015

Trattamento economico annuo lordo complessivo: euro 14.802 € totale costo azienda.

Compenso lordo pari a 12.350 €. I dati sono relativi all'esercizio chiuso al 31.5.2014.

PERUZ ALBINO

Consigliere

Nominato con atto del 14.11.2012

Durata in carica: fino all'approvazione del bilancio al 31/05/2015

Trattamento economico annuo lordo complessivo: euro 0 (zero). I dati sono relativi all'esercizio chiuso al 31.5.2014.

L'organo amministrativo è eletto dall'Assemblea senza alcun riferimento diretto o vincolo di rappresentanza rispetto al singolo socio pubblico.

Nessun Amministratore all'interno del CDA

Oneri gravanti sul bilancio dell'ente: nessuno

Risultato del bilancio negli ultimi esercizi:

31.5.2011: -82.776 €

31.5.2012: -142.623 €

31.5.2013: -377.917 €

31.5.2014: -127.862 €

Numero medio dipendenti ultimo esercizio: 6 (n.b. i dipendenti a tempo indeterminato sono 3, di cui uno part time)

RELAZIONE TECNICA

E' in corso la cessione della quota di partecipazione societaria del Comune di San Vito di Cadore. Gli atti, ad oggi assunti, sono stati i seguenti:

- con deliberazione n° 33 del 30 settembre 2013 il Consiglio Comunale deliberava di procedere tramite procedura a evidenza pubblica, alla cessione delle quote della società, alla luce della normativa vigente;

- con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 21 luglio 2014 è stato deciso di provvedere all'alienazione della propria quota di partecipazione pari al 96,69% della Società Impianti Scoter s.r.l. con sede in Corso Italia n.23 a San Vito di Cadore (BL) per le seguenti motivazioni:

- l'andamento crescente della perdita, nell'esercizio 2013, pari a Euro 377.916,76, della società e la sostanziale impossibilità della stessa di presentare un bilancio in pareggio;
- l'impossibilità, visto il DL 78/2010, concesso con modificazioni nella legge n. 122 del 30/07/2010, per il Comune di San Vito di Cadore di ripianare le perdite d'esercizio o di effettuare aumenti di capitale;
- il quadro normativo vigente che prevede di ridimensionare la struttura dell'orbita degli enti locali, salvaguardando solo le partecipazioni in società inequivocabilmente riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente;

- la previsione dell'art. 1, comma 551 della legge di stabilità anno 2014, legge n. 147 del 27 dicembre 2013, di accantonare in un apposito fondo vincolato, in proporzione alla quota di partecipazione, una consistente percentuale della media delle perdite conseguite dalla società partecipata, con conseguente sottrazione di preziose risorse di bilancio.

- con determinazione n. 194/74 del 10/09/2013 del Responsabile del Servizio Amministrativo – contabile, all’esito di procedura comparativa tra esperti del settore con comprovata esperienza professionale maturata in ambito societario (tenuta bilanci, revisione contabili, consulenza ecc. in materia di società di gestione di impianti di risalita o sportivi), è stato affidato l’incarico di redazione della perizia di stima asseverata per la determinazione del valore della Società partecipata;

- con stima del dott. Patrick Da Pos, di data 6 febbraio 2014, pervenuta al prot. 803 del 07/02/2014, il valore del patrimonio della società Impianti Scoter è stato calcolato ammontante a Euro 405.000,00 (quattrocentocinquemila/00);

- con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 47 del 13 ottobre 2014, è stato approvato, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 12 della legge 15.5.1997 n. 127 e ss.mm.ii, il regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo – contabile n.304/130 del 22 ottobre 2014, adottata ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato deciso di provvedere alla vendita a mezzo di procedura aperta (asta pubblica), indetta ai sensi dell’art. 73, c. 2 del R.D. n. 827/1924 e del vigente regolamento per l’alienazione dei beni immobili, mediante offerte segrete esclusivamente in rialzo, approvando il relativo bando (avviso d’asta) e ponendo a base di gara il prezzo di € 405.000,00;

- con determinazione n. 342/2014 Reg. generale del 20 novembre 2014 sono state approvate le risultanze della gara, prendendo atto che la stessa è stata dichiarata deserta per assenza di concorrenti;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 353/151 del 1 dicembre 2014, adottata ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato deciso di indire un secondo esperimento di gara mediante procedura aperta (asta pubblica), ai sensi dell’art. 73, lett. c) e 72 c. 2 del R.D. n. 827/1924 e del vigente regolamento per l’alienazione dei beni immobili, mediante offerte segrete esclusivamente in rialzo, approvando il relativo bando (avviso d’asta) e ponendo a base di gara il prezzo di € 365.000,00;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 385/2014 Reg. generale del 30 dicembre 2014 sono state approvate le risultanze della gara, prendendo atto che la stessa è stata dichiarata deserta per assenza di concorrenti;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 49 Reg. generale del 12 marzo 2015, adottata ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato deciso di indire un terzo esperimento di gara mediante procedura aperta (asta pubblica), ai sensi dell’art. 73, lett. c) e 72 c. 2 del R.D. n. 827/1924 e del vigente regolamento per l’alienazione dei beni immobili, mediante offerte segrete esclusivamente in rialzo, ponendo a base di gara il prezzo di € 325.000,00 e, pertanto, ridotto del 10,96%, rispetto a quello posto a base di gara, in occasione del suo secondo esperimento, e del 19,75%, rispetto al valore di stima e al primo esperimento e approvando il relativo bando (avviso d’asta) avente la finalità di consentire la più ampia partecipazione al bando, in ragione della modifica di una serie di condizioni, contenute nei bandi precedenti, e, precisamente:

- l’eliminazione del requisito di partecipazione di cui alla lettera a), consistente nella maturazione di un’esperienza pregressa almeno quinquennale nella gestione di una società che svolge servizi analoghi, anche in ragione della non necessità di tale clausola, trattandosi di procedura di alienazione di quote societarie e non ai sensi del d.lgs. 163/2006;

- . l'eliminazione della "condizione particolare per la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica", consistente nell'impegno a garantire la gestione della società per un periodo non inferiore a 5 anni (nel primo bando) e a 2 anni (nel secondo bando);
 - la previsione di un importo di € 320.00,00 a base di gara e pertanto con una riduzione del 12,3 c.ca rispetto a quello posto a base di gara in occasione del suo secondo esperimento;
- Il termine per la presentazione delle offerte è il 9 aprile, mentre l'apertura per le buste è stata fissata al 10 aprile.

PARTE QUARTA

SINTESI DEL PIANO

Alla luce delle singole schede tecniche riportate in precedenza, si conclude affermando che l'Amministrazione Comunale di San Vito di Cadore ritiene di :

- mantenere le partecipazioni societarie dalla medesima possedute di seguito riportate:

- **Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.:** sia in via diretta sia mediante le partecipazioni attivate, la società risulta funzionale all'assolvimento di attività direttamente inerenti all'azione dell'ente.

In tali termini, Bim Infrastrutture spa si configura come società a capitale pubblico totalitario ed incedibile la quale vincola pertanto la sua odierna operatività alla duplice sussistenza di entrambi presupposti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000. Pertanto, un eventuale venire meno della partecipazione, si porrebbe in aperto contrasto con la norma sopra richiamata, comportandone una compromissione irreversibile, con il conseguente depotenziamento dello stesso valore delle dotazioni patrimoniali di riferimento.

- **Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.:** la società risulta affidataria, in via diretta, della gestione del servizio idrico integrato sulla base di specifica deliberazione della competente A.A.T.O. "Alto Veneto". L'affidamento in via diretta è in linea non solo con la giurisprudenza interna e comunitaria, nella specifica scheda tecnica dettagliatamente riportata e che qui si richiama, ma altresì con il vigente art. 149 bis del T.U. dell'Ambiente (così come modificato dal comma 615, della Legge 190 del 23 dicembre 2014), il quale, in ordine alla disciplina dettata in materia di gestione del servizio idrico, stabilisce che " l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Si ritiene, infine, che i competenti organi dell'Amministrazione Comunale possano comunque valutare di indirizzare l'attività delle Società sopra indicate, ivi comprese le partecipazioni indirette, secondo i seguenti obiettivi:

- riduzione dei costi della produzione;
- contenimento dell'indebitamento;
- contenimento costi di funzionamento.

In tal senso si richiamano:

-l'art 147-quinquies del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 174 del 2012, il quale stabilisce che "il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 15.12.2010 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie, ad una valutazione dell'andamento economico finanziario delle stesse, nonché a formulare appositi indirizzi programmatici diretti a perseguire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

- proseguire nell'attività di liquidazione della partecipazione societaria della **Gestione Servizi Monte Antelao Srl**, che dovrebbe concludersi presumibilmente entro il mese di aprile 2015;
- proseguire nell'attività di alienazione della partecipazione societaria della **Impianti Scoter S.R.L.**, per le motivazioni sopra espresse, nel rispetto del Regolamento per la alienazione dei beni immobili, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, n. 47 del 13 ottobre 2014.

